



Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
Venezia

Decreto N. 20/2020

Il Presidente

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante: "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

VISTO il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11, recante: "Misure straordinarie per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria";

Visto il DPCM in data 9 marzo 2020 concernente "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO in particolare l'articolo 3, comma 3, lettera e), del decreto-legge n. 11 del 2020;

CONSIDERATA la necessità di dare attuazione alle misure stabilite con gli indicati atti normativi disponendo un'ulteriore modifica del calendario delle prossime udienze camerali e pubbliche, anche al fine di tener conto del periodo di sospensione previsto dall'art. 3 del richiamato decreto-legge n. 11 e in attesa della messa a punto della procedura di collegamento da remoto che assicuri la sicurezza e la funzionalità del sistema informatico della giustizia amministrativa e dei relativi apparati;

TENUTO CONTO delle difficoltà rappresentate dal Foro veneto in relazione alla situazione di emergenza epidemiologica, in particolare a seguito delle misure urgenti adottate, per la Regione Veneto, dal Ministero della Salute d'intesa con il Presidente della Regione Veneto, con ordinanza in data 22 febbraio 2020;

SENTITO l'Avvocato distrettuale dello Stato di Venezia;

SENTITO il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia;

Letta la nota pervenuta dal Direttivo dell'Associazione Veneta degli Avvocati Amministrativisti;

D'intesa con i Presidenti della Seconda e della Terza Sezione di questo Tribunale



Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
Venezia

Decreto N. 20/2020

Il Presidente

DECRETA

Art. 1

Il calendario delle udienze, sia camerali sia di merito, previste dalla data odierna al 31 maggio 2020, è il seguente:

8 aprile 2020 – camera di consiglio della Prima Sezione
8 aprile 2020 – camera di consiglio della Terza Sezione
9 aprile 2020 – camera di consiglio della Seconda Sezione

22 aprile 2020 – camera di consiglio della Prima Sezione
22 aprile 2020 – camera di consiglio della Terza Sezione
29 aprile 2020 – camera di consiglio della Seconda Sezione

6 maggio 2020 – camera di consiglio della Prima Sezione
6 maggio 2020 – camera di consiglio della Terza Sezione
14 maggio 2020 – camera di consiglio della Seconda Sezione

20 maggio 2020 – camera di consiglio e udienza di merito della Prima Sezione
20 maggio 2020 – camera di consiglio e udienza di merito della Terza Sezione
28 maggio 2020 – camera di consiglio e udienza di merito della Seconda Sezione.

Art. 2

In relazione al calendario fissato all'articolo 1, i ricorsi iscritti a ruolo delle udienze pubbliche, comprese quelle di smaltimento, previste per data antecedente al 20 maggio 2020 sono rinviati d'ufficio ad udienza successiva al 31 maggio 2020, e saranno trattati entro la data del 31 dicembre 2020, in aggiunta all'ordinario carico programmato delle udienze già fissate e da fissare entro tale data, tenendo anche conto delle eventuali indicazioni fornite dalle parti nelle domande di prelievo che potranno essere depositate.



Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
Venezia

Decreto N. 20/2020

Il Presidente

Art. 3

I termini per il deposito di documenti e memorie dei ricorsi che saranno rinviati sono computati a ritroso dalla data della nuova udienza comunicata a cura della Segreteria.

Altrettanto vale con riguardo ai ricorsi già fissati e che non vengono rinviati, per i quali la Segreteria, terminato il periodo di sospensione, provvederà a comunicare un secondo avviso di fissazione del ricorso.

Art. 4

In deroga a quanto previsto dagli articoli 1 e 2, su domanda congiunta di tutte le parti, contenente rinuncia dei termini a difesa, la trattazione dei ricorsi già fissata per udienze pubbliche dal 24 marzo al 14 maggio 2020, potrà svolgersi nella data dell'udienza già fissata o in altra data da fissare nello stesso periodo.

Art. 5

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 11 del 2020, fino al 31 maggio 2020 tutte le controversie fissate per la trattazione, sia in udienza camerale sia in udienza pubblica, passano in decisione sulla base degli atti, salvo che almeno una delle parti abbia chiesto la discussione in udienza camerale o in udienza pubblica con apposita domanda da notificare alle altre parti costituite e da depositare almeno due giorni liberi prima della data fissata per la trattazione.

Anche nei casi in cui non sia stata richiesta la discussione, i difensori sono comunque considerati presenti a tutti gli effetti.

Art. 6

Fino al 31 maggio 2020 la trattazione di tutti i ricorsi fissati alle camere di consiglio o alle udienze di merito, per i quali sia stata depositata domanda di discussione ai sensi dell'articolo 5, si svolgerà mediante collegamento da remoto.



Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
Venezia

Decreto N. 20/2020

Il Presidente

Art. 7

E' sempre salva la facoltà di proporre domanda di misura cautelare monocratica ai sensi dell'articolo 56 del codice del processo amministrativo. In tal caso, ove i motivi di urgenza indicati nella domanda lo consentano, la decisione sarà adottata fino a cinque giorni dopo il deposito della domanda per consentire alle parti, cui la stessa sia stata notificata, di depositare memorie e documenti.

Il Presidente, o il magistrato delegato, potrà sentire informalmente le parti, telefonicamente o con collegamento da remoto.

I procedimenti cautelari, promossi o pendenti prima della data di pubblicazione del presente decreto, sono decisi, su richiesta anche di una sola delle parti, con il rito di cui al richiamato articolo 56 del codice del processo amministrativo e la relativa trattazione collegiale è fissata alla prima camera di consiglio utile.

Art. 8

I ricorsi elettorali sono trattati nel rispetto dei termini stabiliti dal Titolo VI del codice del processo amministrativo.

Art. 9

Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto-legge n. 11 del 2020, dalla data odierna e fino al 31 maggio 2020 il deposito delle copie cartacee del ricorso e degli scritti difensivi rimane sospeso.

Art. 10

Sono sospese le attività formative e convegnistiche presso la sede del Tribunale.



Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
Venezia

Decreto N. 20/2020

Il Presidente

Art. 11

L'Ufficio relazione con il pubblico – URP è chiuso all'utenza esterna, cui non sarà consentito di accedere personalmente per richiedere informazioni.

L'Ufficio relazioni con il pubblico – URP continua a garantire il servizio, dando le informazioni agli utenti tramite posta elettronica certificata ed email dell'Ufficio.

Gli Uffici restano chiusi nella giornata di sabato, a decorrere dal 14 marzo 2020 fino a cessate esigenze, che verranno tempestivamente comunicate.

Art. 12

Il Segretario Generale provvederà ad adottare tutte le misure organizzative necessarie ad assicurare l'applicazione al personale dipendente delle modalità di lavoro agile, nella massima estensione possibile.

Il medesimo provvederà ad individuare, con il supporto degli organi tecnici del Tribunale, le concrete modalità atte a consentire lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali mediante collegamento da remoto, con sistemi idonei a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei difensori alla trattazione dell'udienza.

Art. 13

Tutte le misure disposte con il presente decreto entrano in vigore dalla data di pubblicazione e restano efficaci fino a nuove disposizioni, da assumere anche ai sensi dell'art. 3, commi 2 e 3, del decreto legge n. 11 del 2020.



Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
Venezia

Decreto N. 20/2020

Il Presidente

Art. 14

Il presente provvedimento è trasmesso al Segretario Generale per le dovute disposizioni di servizio e le connesse attività organizzative e di vigilanza.

La Segreteria Generale è incaricata di comunicare il presente decreto ai Presidenti delle Sezioni interne, ai Magistrati e ai Direttori di Segreteria delle Sezioni interne, nonché al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, al Servizio per l'Informatica del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa e all'A.N.M.A.

Il predetto Ufficio è altresì incaricato di comunicare il presente decreto al Prefetto di Venezia, al Presidente della Regione Veneto, al Direttore del Dipartimento di Prevenzione AULSS, all'Avvocatura distrettuale dello Stato, agli Ordini degli Avvocati e alle Associazioni degli Avvocati amministrativisti operanti nella circoscrizione giudiziaria di questo Ufficio, nonché mediante affissione all'albo del Tribunale e in quello delle Segreterie delle Sezioni Interne e mediante pubblicazione sul sito internet della Giustizia Amministrativa.

Bologna, 11 marzo 2020

Il Presidente
Maddalena Filippi